



S T U D I O B A L D I
C O N S U L E N Z A D E L L A V O R O

Roma 05/06/2026

APPROFONDIMENTI NORMATIVI

TFR al Fondo Tesoreria INPS: nuovi obblighi dal 2026 e proroga dei versamenti

La Legge di Bilancio 2026 ha modificato la disciplina del versamento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) al Fondo Tesoreria INPS, ampliando la platea dei datori di lavoro interessati.

Nuova soglia dimensionale

Dal 1° gennaio 2026 sono tenuti al versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS i datori di lavoro privati che abbiano raggiunto la soglia dimensionale prevista dalla normativa, calcolata sulla media dei dipendenti occupati nell'anno solare precedente.

Le soglie applicabili sono:

1. 60 dipendenti per gli anni 2026 e 2027;
2. 50 dipendenti dal periodo successivo;
3. 40 dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2032.

Nel calcolo devono essere considerati tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dall'orario di lavoro.

00144 Roma – Via del Poggio Laurentino, 18
Tel. (+39) 065914801 - Fax (+39) 065910944
info@studio-baldi.it - www.studio-baldi.it





S T U D I O B A L D I

pag. n°2/3

Datori di lavoro interessati

L'obbligo riguarda esclusivamente i datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico.

Sono ricompresi anche alcuni enti pubblici economici e soggetti privatizzati per i lavoratori ai quali si applica la disciplina del TFR prevista dall'art. 2120 c.c.

Restano esclusi i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni assoggettati al regime del pubblico impiego.

Lavoratori interessati

Il versamento al Fondo Tesoreria riguarda i lavoratori per i quali matura il TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c., compresi, in determinate condizioni, i lavoratori occupati all'estero.

In caso di trasferimenti d'azienda, fusioni o cessioni di contratto, l'obbligo segue le specifiche regole individuate dall'INPS e può trasferirsi al nuovo datore di lavoro.

Principali esclusioni

Non sono soggetti al versamento al Fondo Tesoreria:

1. lavoratori che destinano il TFR alla previdenza complementare;
2. rapporti a termine di durata inferiore a 3 mesi;
3. lavoratori a domicilio;
4. impiegati, quadri e dirigenti agricoli iscritti all'ENPAIA;
5. lavoratori per i quali i CCNL prevedono l'accantonamento del TFR presso soggetti terzi (ad esempio Casse Edili);
6. categorie assoggettate a discipline speciali sul trattamento di fine rapporto.

Proroga dei versamenti del primo semestre 2026

Il Decreto Lavoro 2026 ha previsto una misura transitoria per i nuovi soggetti obbligati.

Le quote di TFR maturate nel periodo gennaio – giugno 2026 saranno considerate regolarmente versate se il pagamento verrà effettuato entro il 16 luglio 2026.

00144 Roma – Via del Poggio Laurentino, 18
Tel. (+39) 065914801 - Fax (+39) 065910944
info@studio-baldi.it - www.studio-baldi.it





S T U D I O B A L D I

pag. n°3/3

Per tali versamenti non si applicano sanzioni civili, non sono dovuti interessi e restano valide le istruzioni operative già fornite dall'INPS.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

00144 Roma - Via del Poggio Laurentino, 18
Tel. (+39) 065914801 - Fax (+39) 065910944
info@studio-baldi.it - www.studio-baldi.it

